

*Regolamento didattico di funzionamento del Corso Aggregato in Infermieristica (classe L/SNT1)
e in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (classe LM/SNT1)*



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

**Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute
"Vincenzo Tiberio" UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE**

**Regolamento GENERALE di funzionamento del
Corso Aggregato di Infermieristica (L/SNT1) e
Scienze infermieristiche ed ostetriche (LM/SNT1)**

La disciplina delle modalità specifiche del Corso di Laurea Triennale (L/SNT1) e del Corso di Laurea Magistrale (LM/SNT1) e le conoscenze minime per l'accesso e l'offerta formativa di ciascun anno di corso attivato sono riportate nel regolamento didattico di funzionamento specifico per il corso di laurea triennale (L/SNT1) per il corso di laurea magistrale (LM/SNT1).

Le informazioni sono consultabili sulle pagine del sito web dell'Ateneo:

<http://dipmedicina.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-triennale/infermieristica/>

<http://dipmedicina.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-magistrale/scienze-infermieristiche-e-ostetriche/>

*Regolamento didattico di funzionamento del Corso Aggregato in Infermieristica (classe L/SNT1)
e in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (classe LM/SNT1)*

Indice

Art. 1 - Ambito di applicazione	3
Art. 2 - Organi del consiglio aggregato dei corsi di laurea in infermieristica e di laurea Magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche (CdL I-SIO).....	4
Art. 3 - Funzioni e compiti degli organi di corso di laurea.....	5
Art. 4 - Giunta per la didattica	6
Art. 5 - Organizzazione didattica	7
Art. 6 - Crediti formativi universitari (CFU)	9
Art. 7 - Programmazione didattica.....	10
Art. 8 - Attività formativa professionalizzante (AFP)	11
Art. 9 - Attività formative autonomamente scelte dallo studente, AFASS (attività formativa autonomamente scelta dallo studente)	11
Art. 10- Orientamento e tutorato.....	12
Art. 11 - Obblighi di frequenza.....	12
Art. 12 - Propedeuticità e sbarramenti	13
Art. 13 - Esami ed altre verifiche di profitto.....	14
Art. 14 - Passaggi e trasferimenti.....	15
Art. 15-Riconoscimento di crediti formativi acquisiti presso altre sedi o in altri corsi di studio.....	15
Art. 16- Prova finale per il conseguimento della laurea titolo di studio	18
Art. 17 - Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della didattica	19

***Regolamento didattico di funzionamento del Corso Aggregato in Infermieristica (classe L/SNT1)
e in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (classe LM/SNT1)***

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità generali di funzionamento del Consiglio di corso aggregato (abbreviato di seguito come I-SIO) dei Corsi di laurea in Infermieristica (I) e di laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (SIO) costituiti all'interno del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute "V. Tiberio" (DiMeS) dell'Università degli Studi del Molise.

Il numero di studenti ammissibili ai corsi I-SIO, le modalità di ammissione, ivi compresi i contenuti delle prove, sono definiti annualmente da appositi decreti emanati dal Ministero competente.

Le norme che disciplinano le peculiarità specifiche quali ad esempio l'offerta formativa di ciascun anno di corso attivato e le modalità e le conoscenze minime per l'accesso del Corso di Laurea Triennale e del Corso di Laurea Magistrale sono riportate nei regolamenti di funzionamento specifici per ciascun corso di studi e sono consultabili anche sul sito web dell'Ateneo.

2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme generali contenute nello Statuto di Ateneo e nel Regolamento didattico di Ateneo, e alle deliberazioni degli organi accademici.

3. Il Corso di studio I-SIO (CdL- I-SIO) si propone il conseguimento degli obiettivi formativi definiti nell'ordinamento didattico di ciascun corso di laurea, assolve ai compiti e alle funzioni previste dal Regolamento didattico di Ateneo e dall'art. 36 dello Statuto.

In particolare, il CdL I-SIO:

- a) elegge ogni tre anni il Presidente del corso;
- b) nomina ogni tre anni il Direttore dell'Attività Formativa professionalizzante (DAF);
- c) esamina ed approva i piani di studio degli studenti;
- d) propone al Consiglio di Dipartimento e organizza la sperimentazione di nuove modalità didattiche per rendere più proficuo l'insegnamento, in relazione agli obiettivi didattici;
- e) istituisce delle commissioni *ad hoc* per l'approfondimento di tematiche ritenute indispensabili per il corretto funzionamento del I-SIO, dandone le linee di indirizzo.
- f) approva il regolamento e l'ordinamento didattico del corso di studi;
- g) sottopone annualmente all'approvazione del Dipartimento l'offerta didattica programmata;
- h) procede all'attivazione degli insegnamenti previsti negli ordinamenti del corso, affida gli insegnamenti e attribuisce altri compiti didattici ai professori e ai ricercatori;

*Regolamento didattico di funzionamento del Corso Aggregato in Infermieristica (classe L/SNT1)
e in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (classe LM/SNT1)*

- i) assicura la copertura di tutti gli insegnamenti attivati, anche attraverso l'affidamento di insegnamenti o compiti didattici a docenti a contratto;
- j) delibera in merito alla convalida di attività formative svolte dagli studenti in altri corsi di studio;
- k) delibera in merito alle richieste di abbreviazione di carriera degli studenti;
- l) approva il calendario didattico del corso di studi nel rispetto del calendario didattico di Ateneo;
- m) esprime parere in merito alle richieste di attribuzione della funzione di cultore della materia;
- n) nomina le commissioni per gli esami di profitto e dell'esame finale;
- o) approva tutte le procedure relative al normale svolgimento delle attività del corso di studi.

Art. 2 - Organi del corso Integrato di Studi del Corso di laurea in infermieristica e del Corso di laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (CdL I-SIO)

1. Sono organi del corso di studio il Presidente del CdL I-SIO, i Direttori didattici delle rispettive attività formative professionalizzanti (tirocinio) ed il Consiglio di corso aggregato di Infermieristica e di Scienze Infermieristiche e Ostetriche (I-SIO).
2. Il Presidente è eletto da tutti i componenti del Consiglio di I-SIO tra i docenti di ruolo a tempo indeterminato, che abbiano optato per il tempo pieno, nei limiti previsti dal Regolamento generale di Ateneo. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile
3. Il Direttore didattico per le attività formative (uno per ciascun CdL), su proposta del Presidente, è nominato dal CdL I-SIO e scelto tra i docenti di area infermieristica per il corso di laurea triennale o di area infermieristica o ostetrica per la laurea magistrale; dura in carica per un triennio e può essere rinnovato, di norma, una sola volta.
4. Il Consiglio di corso di laurea è composto da:
 1. I docenti afferenti al DiMeS e ad altri dipartimenti dell'Università degli Studi del Molise che concorrono alla didattica del CdL I-SIO;
 2. una rappresentanza degli studenti in numero pari al 15% dei componenti dell'organo, con un numero minimo di due unità;
 3. il Direttore del DiMeS, anche se non è docente del CdL-I-SIO, può partecipare alle sedute del CdL I-SIO con voto deliberativo, nel qual caso egli concorre al computo del numero legale.

*Regolamento didattico di funzionamento del Corso Aggregato in Infermieristica (classe L/SNT1)
e in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (classe LM/SNT1)*

Su proposta del Presidente del CdL I-SIO possono essere invitati a partecipare alle sedute del CdL I-SIO, con voto consultivo, i docenti titolari di contratti di insegnamento assegnati dal DiMeS, appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale. Alle sedute del consiglio collabora alle funzioni di verbalizzazione il Responsabile delle funzioni didattiche del DiMeS o suo incaricato.

Art. 3 - Funzioni e compiti degli organi di corso di laurea

1. Il Presidente rappresenta il CdL I-SIO, presiede il Consiglio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dello stesso, vigila sul regolare andamento dell'attività didattica. Egli esercita, inoltre, tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo.
2. Il Presidente può nominare uno o più vice-Presidenti che lo coadiuvano in tutte le sue funzioni e ne assumono i compiti in caso di suo impedimento.
3. Il Direttore dell'attività formativa professionalizzante (DAF) applica le disposizioni del CdL I-SIO e del Presidente relative all'attività formativa professionalizzante (tirocinio) ed alla loro integrazione con l'attività didattica frontale e supervisiona l'attività dei tutori di tirocinio.
4. Il CdL I-SIO viene convocato dal Presidente. I verbali sono redatti da un segretario individuato tra gli appartenenti al CdL I-SIO prima dell'inizio di ogni seduta del Consiglio.

I lavori del consiglio possono iniziare solo previa verifica, a cura del Segretario, della presenza del numero legale, che si intende raggiunto con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, dedotte le giustificazioni scritte pervenute dei componenti impegnati in altre attività istituzionali. Sono da intendersi comunque giustificati coloro che siano in missione, ferie e/o congedo. Chi accede all'aula dove si tiene la riunione del Consiglio ha l'obbligo di apporre la propria firma di presenza. Le firme fanno fede per la validità della seduta. L'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del CCLM comporta un provvedimento di censura da parte del Presidente del CdL I-SIO. È possibile da parte dei componenti chiedere al Presidente la verifica della validità del numero legale prima di una votazione, ma non durante la votazione stessa. Sono valide le votazioni nelle quali una proposizione riporti in favore la maggioranza dei votanti: gli astenuti non vengono conteggiati come ostativi al

***Regolamento didattico di funzionamento del Corso Aggregato in Infermieristica (classe L/SNT1)
e in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (classe LM/SNT1)***

raggiungimento del *quorum* previsto, ma ne viene comunque annotato in verbale il numero, insieme a quello dei favorevoli e dei contrari. Gli argomenti all'ordine del giorno vengono introdotti dal Presidente il quale disciplina l'ordine degli interventi, stabilendo anche un termine per l'iscrizione a parlare; stabilisce prioritariamente anche la durata massima di ogni intervento.

Laddove sussistano condizioni di forza maggiore, o per questioni di particolare urgenza, il consiglio può anche essere convocato in modalità telematica.

5. Il CdL I-SIO coordina le attività didattiche dell'intero *curriculum* formativo, avendo la responsabilità complessiva della pianificazione didattica e delle attività didattiche dei docenti del corso, con particolare riguardo all'uniforme distribuzione del carico didattico.

6. Il CdL I-SIO si riunisce almeno tre volte l'anno in via ordinaria. Esso dedica almeno una riunione l'anno alla programmazione didattica ed almeno una riunione l'anno alla valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, nel complesso, della produttività della didattica, allo scopo di progettare eventuali interventi di recupero ed assistenza didattica.

Art. 4 - Giunta per la didattica

1. Il CdL I-SIO può avvalersi di commissioni permanenti o temporanee (in sede istruttoria) per la programmazione, l'aggiornamento, il controllo, la verifica di specifiche problematiche, nonché per l'istruzione delle relative proposte da sottoporre al CdL I-SIO.

2. In particolare, il CdL I-SIO, per ciascun percorso di studi, può istituire una Giunta didattica *ad hoc* per le seguenti questioni inerenti la programmazione didattico-pedagogica, composta da almeno un docente titolare di insegnamento per ogni anno attivato, al fine di:

- a) identificare gli obiettivi formativi del "core curriculum" e proporre al CdL I-SIO, l'attribuzione dei relativi crediti formativi;
- b) aggregare gli obiettivi formativi dei corsi di insegnamento in corsi integrati pluridisciplinari, secondo criteri funzionali alle finalità formative del CdL-I-SIO;

*Regolamento didattico di funzionamento del Corso Aggregato in Infermieristica (classe L/SNT1)
e in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (classe LM/SNT1)*

- c) proporre, con il consenso degli interessati, gli affidamenti degli insegnamenti ai docenti, tenendo conto delle necessità didattiche del CdL-I-SIO, dell'appartenenza dei docenti ai settori scientifico-disciplinari, delle loro propensioni e del carico didattico individuale;
- d) pianificare l'assegnazione di compiti didattici specifici, finalizzati al conseguimento degli obiettivi formativi di ciascun corso integrato, ai docenti titolari degli insegnamenti, in modo tale da garantire nello stesso tempo l'efficacia formativa e il rispetto delle competenze individuali;
- e) individuare con i rispettivi docenti titolari degli insegnamenti metodologie didattiche adeguate al conseguimento dei diversi obiettivi formativi;
- f) individuare con i docenti titolari degli insegnamenti le modalità di preparazione e svolgimento delle prove di valutazione dell'apprendimento più adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi prefissati;
- g) promuovere iniziative di aggiornamento didattico e pedagogico dei docenti;
- h) organizzare un servizio di tutorato degli studenti, finalizzato a facilitarne la progressione negli studi.
- i) presentare al CdL I-SIO periodiche relazioni sulle attività svolte, in cui si evidenzino in particolare i punti deboli e quelli forti, programmando altresì le attività di autovalutazione e di monitoraggio delle carriere degli studenti al fine di predisporre interventi di attività tutoriale.

3. Il CdL I-SIO può altresì attribuire alla medesima Giunta di cui al precedente comma 2, altri compiti istruttori che riguardano le funzioni didattiche di propria competenza a norma di Statuto.

4. Il CdL I-SIO indica la composizione numerica e le modalità di designazione dei membri delle Commissioni e della Giunta didattica di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5 - Organizzazione didattica

1. Il CdL I-SIO approva il regolamento e l'ordinamento didattico dei corsi di laurea triennale e di laurea magistrale e le relative modifiche, sottoponendoli al consiglio di Dipartimento per la relativa ratifica di uniformità, nel rispetto delle norme di Ateneo, delle leggi e delle tabelle ministeriali vigenti. Ciascuna attività formativa si articola in ambiti disciplinari, costituiti dai corsi di insegnamento ufficiali, ai quali afferiscono i settori scientifico-disciplinari (SSD) pertinenti. Per gli obiettivi formativi

*Regolamento didattico di funzionamento del Corso Aggregato in Infermieristica (classe L/SNT1)
e in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (classe LM/SNT1)*

e l'ordinamento didattico vigente si rimanda ai singoli regolamenti di funzionamento rispettivamente del Corso di Laurea Triennale e del Corso di Laurea Magistrale.

2. Allo scopo di conseguire meglio le finalità formative dell'ordinamento didattico, i corsi di insegnamento possono essere raggruppati in corsi integrati, articolati in più moduli di insegnamento. Il CdL I-SIO individua un coordinatore per ciascun corso integrato su proposta dei docenti afferenti al corso. Il coordinatore di corso integrato, esercita le seguenti funzioni:

- a) rappresenta per gli studenti la figura di riferimento del corso;
- b) propone la distribuzione dei tempi didattici concordata fra i docenti del proprio corso;
- c) di norma presiede la commissione d'esame del corso integrato;
- d) coordina la preparazione delle prove d'esame,
- e) è responsabile nei confronti del CdLI-SIO della corretta conduzione di tutte le attività didattiche previste per il conseguimento degli obiettivi definiti per il Corso Integrato stesso, nonché del corretto svolgimento delle prove di esame

3. La formazione prevede, così come meglio specificato in dettaglio nei regolamenti di ciascun corso di studio, l'acquisizione di 60 crediti formativi complessivi (CFU) per ciascun anno di corso, da acquisire in attività articolate in diverse forme:

- a) *Attività didattica frontale*: si definisce attività didattica frontale (ADF) la trattazione di specifici argomenti facenti parte del curriculum formativo previsto per il CdL I-SIO, ed impartita, sulla base di un calendario predefinito, agli studenti nella forma di lezione magistrale o *ex cathedra*. L'attività didattica seminariale è una forma di attività didattica frontale svolta contemporaneamente da più docenti, anche di ambiti disciplinari diversi. Essa comprende i seminari clinico-biologici e clinici interdisciplinari, svolti nei semestri in cui ha luogo attività formativa professionalizzante, e le conferenze clinico-patologiche eventualmente istituite nell'ambito dei corsi integrati a carattere clinico. Le attività seminariali possono essere anche interuniversitarie.
- b) *Attività formativa professionalizzante (AFP)*: l'attività formativa professionalizzante consiste nel tirocinio a piccoli gruppi, finalizzato all'acquisizione di competenze teorico-pratiche, abilità ed attitudini necessarie all'espletamento della professione medica in specifici contesti scientifico-disciplinari;

***Regolamento didattico di funzionamento del Corso Aggregato in Infermieristica (classe L/SNT1)
e in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (classe LM/SNT1)***

- c) *Attività formativa a scelta dello studente* l'attività formativa a scelta dello studente (AFASS) consiste in attività quali corsi monografici, corsi di tipo seminariale, corsi interattivi a piccoli gruppi, attività pratiche, indipendenti o tra loro collegati in "percorsi didattici omogenei", liberamente scelti dallo studente entro l'offerta delle attività formative a tale scopo predisposte dal CdL I-SIO, o anche al di fuori di essa;
 - d) *Attività formative per la conoscenza della lingua inglese e per le abilità informatiche:* l'acquisizione delle competenze in tali aree non è soggetta a verifica di profitto, ma a valutazione idoneativa. Tali attività pertanto non rientrano nel computo degli esami di profitto del piano degli studi.
 - e) *Attività relative alla preparazione della prova finale.*
 - f) *Apprendimento autonomo:* nel rispetto della Normativa n. 36/2005 come modificata dalla Normativa n. 55/2013/UE gli studenti hanno a disposizione del tempo completamente libero da attività didattiche condotte alla presenza dei docenti, onde consentire loro di dedicarsi all'apprendimento autonomo o guidato. Le ore riservate all'apprendimento autonomo possono essere dedicate allo studio personale, per la preparazione degli esami, o all'utilizzazione individuale o nell'ambito di piccoli gruppi, in modo autonomo o dietro indicazione dei docenti, di sussidi didattici (testi, simulatori, manichini, audiovisivi, programmi computerizzati, etc.) messi a disposizione dal CdL I-SIO per l'autoapprendimento e per l'autovalutazione, in spazi gestiti da personale del Dipartimento.
4. L'organizzazione didattica del CdL I-SIO, ed in particolare l'elenco degli insegnamenti attivati, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, l'eventuale articolazione in corsi integrati, le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento, per ciascuna coorte di studenti, ai sensi del comma 3 dell'art. 14 del Regolamento didattico di Ateneo, sono riportati nei singoli regolamenti di funzionamento rispettivamente per la laurea triennale e magistrale.

Art. 6 - Crediti formativi universitari (CFU)

Gli insegnamenti sono organizzati in crediti:

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta per conseguire la laurea in infermieristica è il credito formativo universitario (CFU).

*Regolamento didattico di funzionamento del Corso Aggregato in Infermieristica (classe L/SNT1)
e in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (classe LM/SNT1)*

2. Negli ambiti disciplinari di base, caratterizzanti e affini, o di didattica teorico-pratica (seminario, laboratorio, esercitazione), ad ogni CFU corrisponde un impegno-studente di 25 ore, di cui, di norma, non più di 15 ore di lezione frontale. Ad ogni CFU di Attività formativa professionalizzante corrispondono 30 ore di tirocinio.
3. I CFU corrispondenti a ciascun corso monografico o corso integrato sono acquisiti dallo studente con il superamento del relativo esame di profitto o di altra prova di verifica.
4. Il CdL I-SIO, sulla base delle indicazioni fornite dai docenti e dalla Commissione paritetica docenti-studenti, accerta la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi.

Art. 7 - Programmazione didattica

Le attività didattiche di tutti gli anni di corso successivi al primo hanno inizio in accordo al calendario approvato annualmente dal senato accademico. Le attività didattiche del primo anno di corso hanno inizio dopo il completamento delle prove di ammissione e le procedure correlate all'immatricolazione degli Studenti, secondo i tempi previsti dal bando di ammissione. L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo deve avvenire entro il periodo previsto dal Manifesto degli Studi.

Il CdL I-SIO approva e pubblica il documento di programmazione didattica predisposto dal Presidente, nel quale vengono definiti:

- a) il piano degli studi dei corsi di laurea;
- b) il calendario delle lezioni e degli appelli di esame e la composizione delle relative commissioni;
- c) i programmi dei singoli corsi integrati o monografici;
- d) il calendario, il programma e le sedi dell'attività didattica integrativa;
- e) il calendario, il programma e le sedi dell'AFP;
- f) il calendario e le sedi delle attività didattiche opzionali;
- g) i compiti didattici attribuiti a docenti e tutori conformemente alla delibera adottata in merito dal Consiglio di Dipartimento.

*Regolamento didattico di funzionamento del Corso Aggregato in Infermieristica (classe L/SNT1)
e in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (classe LM/SNT1)*

Art. 8 - Attività formativa professionalizzante (AFP)

1. Lo studente è tenuto ad acquisire specifiche professionalità nel campo delle diverse discipline infermieristiche. A tale scopo, lo studente è tenuto a svolgere attività formativa professionalizzante (tirocinio), frequentando le strutture assistenziali di laboratorio e cliniche identificate dal CdL I-SIO, nei periodi dallo stesso definiti, per un numero complessivo di CFU stabilito dall'ordinamento didattico di ciascun corso di studio.

2. L'AFP è una forma di attività didattica tutoriale in piccoli gruppi, che comporta per gli studenti l'esecuzione guidata di attività pratiche a titolo di simulazione dell'attività clinica, o di laboratorio. In ogni fase del tirocinio lo studente è tenuto ad operare sotto il controllo diretto di un tutore di AFP. In nessuna circostanza è ammesso che uno studente tirocinante possa operare in sostituzione del personale di ruolo.

3. L'offerta di AFP è coordinata dal DAF designato dal CdL I-SIO, che provvede altresì ad organizzare e monitorare la sua attuazione nelle strutture disponibili.

4. L'AFP si svolge presso strutture di degenza, di *day-hospital*, ambulatoriali, laboratoristiche o altre strutture assistenziali territoriali. A tale scopo, possono anche essere stipulate convenzioni con strutture, sia in Italia sia all'estero, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività e dotazione di servizi, strutture e personale. Tali strutture sono individuate dal DAF che le propone al CdL I-SIO, sulla base di un processo di valutazione ed accreditamento della loro adeguatezza didattica.

5. I tutor di AFP su indicazione del DAF sono approvati dal CdL I-SIO che determina i criteri per la selezione dei tutori e le norme che ne disciplinano i compiti.

6. Su indicazione del DAF, dei tutor AFP è elaborato e pubblicato apposito regolamento specifico per le attività professionalizzanti.

Art.9 - Attività formative autonomamente scelte dallo studente, AFASS (attività formativa autonomamente scelta dallo studente)

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisito il numero di crediti formativi previsti dal piano degli studi per le attività formative liberamente scelte (attività formativa

*Regolamento didattico di funzionamento del Corso Aggregato in Infermieristica (classe L/SNT1)
e in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (classe LM/SNT1)*

autonomamente scelta dallo studente, AFASS). Per facilitare la scelta dello studente, il CdL I-SIO può proporre un ventaglio di proposte offerte ed approvate annualmente. Le AFASS possono corrispondere a corsi monografici, corsi di tipo seminariale, corsi interattivi a piccoli gruppi, attività pratiche, indipendenti o tra loro collegate in percorsi didattici omogenei.

Le proposte sono vagliate dalla Giunta didattica (ove istituita), che le sottopone all'approvazione del CdL I-SIO.

2. Le AFASS costituiscono attività didattica ufficiale dei docenti che, come tale, deve essere annotata nel registro delle lezioni.

Art. 10- Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento sono finalizzate a favorire la scelta consapevole degli studi universitari e ad assicurare l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, prevenirne la dispersione ed il ritardo negli studi e promuovere una attiva e proficua partecipazione alla vita universitaria.

2. Le attività di orientamento e attività tutoriale nell'ambito del CdL I-SIO si svolgono in collegamento con il Centro di servizio per l'orientamento e tutorato (CORT) di Ateneo, in conformità con quanto riportato nell'art. 23 del Regolamento didattico di Ateneo.

3. Il CdL I-SIO organizza il servizio di tutorato finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, attitudini ed esigenze dei singoli studenti. Il CdL I-SIO assegna a ciascuno studente la figura di un docente-tutore per guidare il processo di formazione culturale dello studente. Il tutore consigliere al quale lo studente viene affidato dal CdL I-SIO è, di norma, lo stesso per tutta la durata degli studi. Tutti i docenti del CdL I-SIO sono tenuti a rendersi disponibili per svolgere le mansioni di tutore consigliere.

Art. 11 - Obblighi di frequenza

1. Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche frontali, integrative ed opzionali del CdL I-SIO nella misura di almeno il 70% delle ore di insegnamento per ciascun corso monografico o di ciascun corso integrato.

*Regolamento didattico di funzionamento del Corso Aggregato in Infermieristica (classe L/SNT1)
e in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (classe LM/SNT1)*

2. La frequenza viene verificata dai Docenti mediante modalità di accertamento stabilite dal CdL I-SIO e dal DiMeS. L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un corso integrato o monografico è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame. L'attestazione di frequenza viene apposta dal docente titolare dell'insegnamento o modulo di corso integrato sul registro delle presenze nell'apposito prospetto di riepilogo o secondo altre modalità stabilite dal senato accademico. L'attestazione di frequenza viene apposta invece dal Responsabile di attività didattica nel caso di AFASS, ovvero dal tutore di tirocinio, nel caso di AFP, sui rispettivi documenti di registrazione.

3. Per gli studenti che non abbiano ottenuto l'attestazione di frequenza di cui al comma 1 in un determinato anno di corso, si applicano le seguenti regole:

- a) se la frequenza è inferiore al 40% del totale delle ore lo studente potrà sostenere l'esame (sia di corso monografico che di corso integrato) solo dopo aver frequentato ex novo il corso o modulo nel successivo anno accademico;
- b) se la frequenza è uguale o superiore al 40% ma inferiore al 70% del totale delle ore del corso monografico o del corso integrato, il docente concorderà con lo studente modalità di recupero nonché la prima sessione utile nella quale lo studente potrà essere ammesso a sostenere l'esame e ne darà comunicazione scritta alla Segreteria didattica.

4. Gli studenti che, per causa di forza maggiore indipendenti dalla loro volontà vengono iscritti dall'Ateneo in epoca successiva a quella dell'inizio delle lezioni, sono tenuti a rispettare l'obbligo di frequenza come indicato al comma 1 con riferimento alle ore di insegnamento svolte in epoca successiva alla data di iscrizione. Il docente titolare dell'insegnamento o di modulo integrato potrà effettuare, ove lo ritenga necessario, modalità di recupero e/o un pre-test con le modalità di cui al comma 4 lettera b.

Art. 12 - Propedeuticità e sbarramenti

1. Gli esami di profitto previsti dall'ordinamento didattico del CdL I-SIO debbono essere sostenuti nel rispetto delle propedeuticità fissate dal CdL I-SIO.

*Regolamento didattico di funzionamento del Corso Aggregato in Infermieristica (classe L/SNT1)
e in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (classe LM/SNT1)*

2. Lo studente che alla fine della sessione autunnale abbia conseguito un numero di crediti per insegnamenti o corsi integrati inferiore a 8 è iscritto all'anno precedente come ripetente o come fuori corso, secondo la vigente normativa.
3. È possibile iscriversi come fuori corso e/o come ripetente per non più di 4 volte complessive nel triennio.
4. Per essere ammesso all'esame finale di laurea è necessario aver superato tutti gli esami di profitto e conseguito una valutazione positiva del tirocinio.

Art. 13 - Esami ed altre verifiche di profitto

1. Il CdL I-SIO, di concerto con le politiche di trasparenza e nel rispetto dell'autonomia dei docenti, indica e rende pubblici i principi generali a cui devono uniformarsi le metodologie di valutazione - soprattutto nei corsi integrati plurisetoriali - onde assicurare l'efficacia di giudizio e l'uniformità dei criteri di valutazione stessa.

2. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. Per quanto non specificamente riportato valgono le disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo. L'esame si svolge successivamente alla conclusione di ciascun corso integrato nei periodi previsti per gli appelli d'esame, in date pubblicate nel calendario didattico.

Le date di inizio e di conclusione delle sessioni d'esame sono fissate nella programmazione didattica annuale di ateneo. In ogni sessione sono definite le date di inizio degli appelli, distanziate di almeno 10 giorni. Il numero degli appelli è fissato, di norma, in due per ogni sessione di esame. Per gli studenti senza obbligo di frequenza, ripetenti o fuori corso possono essere istituiti ulteriori appelli d'esame.

3. La valutazione del profitto è, di norma, effettuata mediante una votazione in trentesimi ed eventuale lode per gli esami, e in cento decimi ed eventuale lode per la prova finale. Le prove di acquisizione di competenze, differenti dagli esami di profitto, di norma sono sostenute a conclusione del corso o entro una limitazione temporale prevista dall'ordinamento didattico e danno luogo ad un riconoscimento di "idoneità" riportato sul libretto personale dello studente.

*Regolamento didattico di funzionamento del Corso Aggregato in Infermieristica (classe L/SNT1)
e in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (classe LM/SNT1)*

4. Nel caso di corsi integrati composti da più moduli, l'esame o prova di verifica finale è unico e contestuale. Esso deve comunque servire ad accertare il conseguimento da parte dello studente di tutti gli obiettivi formativi del corso integrato.

5. Il Presidente di commissione coincide, di norma, con il coordinatore del corso integrato. Deve essere titolare di un modulo di insegnamento ed è nominato, unitamente agli altri membri della commissione individuati tra tutti i docenti che esplicano attività didattica nel corso integrato, dal CdL I-SIO

6. Il Presidente della commissione è responsabile del regolare andamento delle prove di verifica ed ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Presidente del corso di studi eventuali anomalie o assenze ripetute dei componenti della commissione di esame.

7. Il Presidente della commissione, in caso di assenza di un componente può disporre la sostituzione temporanea dei membri ufficiali con i membri supplenti della stessa avvalendosi della collaborazione dal cultore della materia ove nominato.

Art. 14 - Passaggi e trasferimenti

1. Il passaggio da un altro corso di laurea, anche se appartenente al medesimo Dipartimento, è possibile solo ed esclusivamente previo superamento del concorso di ammissione. I trasferimenti ad anni successivi al primo anno di corso sono subordinati alla disponibilità di posti per ciascun anno di corso in funzione del contingente assegnato.

Art. 15—Riconoscimento di crediti formativi acquisiti presso altre sedi o in altri corsi di studio

1. I crediti acquisiti dallo studente in altro corso di studi o in un corso di laurea delle professioni sanitarie della stessa classe e tipologia di altro ateneo possono essere riconosciuti al fine del conseguimento della laurea nel corso al quale lo studente è iscritto. Sono riconosciuti unicamente crediti acquisiti in percorsi di studio di tipo universitario da non più di 8 anni.

- I crediti formativi acquisiti possono perdere la loro validità se lo studente ha fatto formale rinuncia al proseguimento degli studi. Sono riconoscibili unicamente i crediti conseguiti in

*Regolamento didattico di funzionamento del Corso Aggregato in Infermieristica (classe L/SNT1)
e in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (classe LM/SNT1)*

seguito una verifica di profitto e non quelli ottenuti in seguito ad un procedimento di convalida o conseguiti da non più di 8 anni.

2. Il riconoscimento degli esami sostenuti e dei crediti formativi acquisiti in un altro corso di studi o in un corso di laurea delle professioni sanitarie della stessa classe e tipologia di altro ateneo, nonché di un eventuale abbreviazione del corso di studi è di competenza del consiglio di corso di studi interessato, sulla base della documentazione presentata dallo studente alla segreteria studenti unitamente, alla domanda di convalida e/o di abbreviazione del corso di studi, e da quest'ultima trasmessa alla segreteria didattica. Tutte le richieste presentate dagli studenti vengono istruite dalla Segreteria didattica e trasmesse ad una apposita commissione nominata dal CdL I-SIO. Le proposte di convalida saranno depositate presso la segreteria didattica per essere visionate dai docenti dei SSD di competenza. Le pratiche di riconoscimento, eventualmente visionate dai docenti dei SSD di competenza, saranno infine approvate dal Consiglio di Corso di studio o, ove questo non fosse convocato dal consiglio di dipartimento. In caso di non approvazione o di proposta di modifica da parte del Consiglio, le richieste verranno riviste dai singoli docenti dei SSD di competenza e riproposte all'approvazione nella riunione del primo Consiglio di Corso di Studio utile.

In particolare la commissione definirà le sue proposte sulla base della sottoelencata documentazione:

- certificato degli studi rilasciato contestualmente al foglio di congedo da parte dell'università di provenienza o, in alternativa, certificato di laurea con la indicazione degli esami sostenuti;
- programma ufficiale del corso relativo all'anno accademico in cui è stato sostenuto l'esame di cui si richiede la convalida;
- attestati di frequenza (appropriatamente validati dall'ateneo di provenienza) di corsi o di tirocini, per i quali non è stata sostenuta la relativa verifica di profitto, ma di cui si chiede l'esonero della frequenza. La documentazione necessaria dovrà essere prodotta in originale o in copia certificata ai sensi di Legge, anche mediante autocertificazione.

3. Il Consiglio di corso di studi, sulla base di un confronto dei contenuti dei programmi esibiti con gli obiettivi formativi dei corsi integrati del corso di laurea e con il piano degli studi relativo alla coorte di appartenenza dello studente, formula le proposte secondo le seguenti tipologie di convalida:

*Regolamento didattico di funzionamento del Corso Aggregato in Infermieristica (classe L/SNT1)
e in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (classe LM/SNT1)*

-convalida di esame: qualora lo studente abbia positivamente sostenuto le verifiche di profitto di uno o più insegnamenti o corsi integrati, i cui programmi corrispondono interamente a quelli previsti in tutti gli insegnamenti di un corso integrato per un numero di CFU uguale o superiore a quello previsto dal corso integrato, la commissione proporrà la convalida dell'esame ed attribuirà una votazione in trentesimi che terrà conto, in maniera ponderata, dei voti conseguiti dallo studente nelle verifiche di profitto sostenute. Sulla base di tale convalida i CFU si considerano acquisiti e la segreteria studenti potrà registrare l'esame come convalidato nella carriera dello studente;

-convalida parziale: qualora lo studente abbia positivamente sostenuto le verifiche di profitto di uno o più insegnamenti o corsi integrati, i cui programmi corrispondono solo parzialmente oppure per un numero di CFU inferiore a quelli previsti nell'insegnamento di un corso integrato, la commissione proporrà la convalida di una frazione dei CFU previsti per un insegnamento del corso integrato o, eventualmente, anche di tutti i CFU dell'insegnamento. In tal caso lo studente non è esonerato dal sostenere l'esame del corso integrato, ma nella verifica di profitto verranno omessi i contenuti relativi ai crediti convalidati. L'acquisizione dei CFU convalidati è comunque subordinata al superamento dell'esame del corso o del corso integrato. Per i crediti convalidabili lo studente è esonerato dalla frequenza del corso nelle ore in cui sono affrontati gli obiettivi didattici già acquisiti. Il debito formativo sarà identificato dal docente del corso, che ne invierà documentazione alla segreteria didattica. La commissione di esame del corso integrato terrà conto nella determinazione del voto finale anche della valutazione conseguita dallo studente per i CFU convalidati. Solo dopo il superamento della verifica di profitto la segreteria studenti potrà registrare l'esame come parzialmente convalidato nella carriera dello studente. Ai fini della carriera dello studente sarà comunque considerato il voto finale stabilito dalla commissione di esame;

-convalida della frequenza: qualora lo studente abbia frequentato uno o più insegnamenti o attività di tirocinio, ma non abbia conseguito i corrispondenti CFU mediante la verifica di profitto prevista, potrà essere esonerato dalla frequenza di corsi o tirocini caratterizzati da comparabili obiettivi formativi per il numero di ore effettivamente frequentate e documentate.

4. La commissione su richiesta dello studente potrà convalidare: A) come crediti a scelta dello studente esami sostenuti in precedenti carriere, non previsti dal piano di studi del corso di laurea e di cui lo studente chiede la convalida, purché coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studi B) eventuali crediti acquisiti da più di 8 anni anche predisponendo, se necessario, prove di verifica.

*Regolamento didattico di funzionamento del Corso Aggregato in Infermieristica (classe L/SNT1)
e in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (classe LM/SNT1)*

La commissione provvederà anche a definire il numero di crediti a scelta dello studente che vengono convalidati per tali esami sostenuti.

5. Per gli studenti trasferiti da un corso di laurea delle professioni sanitarie della stessa classe e tipologia di altro Ateneo, ferma restando l'appartenenza alla coorte sulla quale sono stati trasferiti, la commissione provvederà ad indicare l'anno di corso a cui lo studente dovrà essere iscritto sulla base del numero di CFU convalidati e/o conseguiti nel corso in cui si è chiesto il trasferimento e nel rispetto degli sbarramenti previsti dal regolamento didattico del corso di laurea vigente per la coorte di appartenenza dello studente. Se opportuno, la commissione potrà anche proporre allo studente l'adozione di un piano di studi individuale. Il trasferimento degli studenti è comunque condizionato dalla disponibilità di posti nella coorte di appartenenza dello studente, nell'ambito del numero programmato precedentemente deliberato dal Consiglio di corso di studi.

La commissione potrà convalidare, su richiesta dello studente, come crediti a scelta dello studente esami sostenuti in precedenti carriere, non previsti dal piano di studi del corso di laurea e di cui lo studente chiede la convalida, purché coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studi. La commissione provvederà anche a definire il numero di crediti a scelta dello studente che vengono convalidati per tali esami sostenuti.

Art. 16- Prova finale per il conseguimento della laurea titolo di studio

Per essere ammesso all'esame finale di laurea, lo studente deve:

- aver superato tutti gli esami di profitto ed avere avuto una valutazione positiva del tirocinio;
- aver ottenuto complessivamente tutti i CFU previsti dal piano degli studi ad esclusione di quelli riservati alla prova finale.

Le modalità di presentazione sono analoghe a quelle previste dal regolamento di tesi di Ateneo, fatta salva la congruenza con le date di esame fissate a livello nazionale.

Le modalità di valutazione della prova finale saranno congruenti con quanto previsto dal regolamento di tesi di Ateneo. Il CCL definirà con apposito regolamento, nell'ambito delle norme suddette, i parametri che contribuiscono a determinare il voto di laurea, espresso in cento decimi.

***Regolamento didattico di funzionamento del Corso Aggregato in Infermieristica (classe L/SNT1)
e in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (classe LM/SNT1)***

Il Relatore dell'elaborato finale può essere ogni docente titolare di corso, inclusi i docenti titolari di contratti sostitutivi con il quale lo studente abbia sostenuto almeno un esame relativo al settore scientifico-disciplinare cui appartiene la materia oggetto della prova finale.

Per essere ammesso all'esame finale di laurea, lo studente deve:

- aver superato tutti gli esami di profitto, ed avere avuto una valutazione positiva del tirocinio;
- aver ottenuto complessivamente tutti i CFU previsti dal piano degli studi ad esclusione di quelli riservati alla prova finale.

Le modalità di presentazione sono analoghe a quelle previste dal regolamento di tesi di Ateneo, fatta salva la congruenza con le date di esame fissate a livello nazionale.

Art. 17 - Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della didattica

1. Il CdL I-SIO, operando sulla base del decreto attuativo del sistema di Autovalutazione, valutazione periodica ed accreditamento (D. lgs no. 19/12) che disciplina sia l'introduzione che il potenziamento di un sistema di valutazione ed assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della didattica, si impegna nella produzione di evidenze idonee a dimostrare il grado di corrispondenza tra i risultati previsti e quelli realmente ottenuti, comprendenti azioni di monitoraggio e controllo.

2. Il CdL I-SIO segue gli indicatori specifici stabiliti *ex-ante* dall'ANVUR per l'accREDITAMENTO iniziale del corso di studio e si impegna, per il buon esito della valutazione periodica triennale, a mantenere i requisiti stabiliti dall'accREDITAMENTO iniziale.

3. Il CdL I-SIO, in accordo con il Nucleo di valutazione e con la Commissione paritetica docenti-studenti del DiMeS, indica i criteri, definisce le modalità operative, stabilisce e applica gli strumenti più idonei per espletare la valutazione dei parametri sopra elencati ed atti a governare i processi formativi per garantirne il continuo miglioramento, come previsto dai modelli di *quality assurance*.

4. Il CdL I-SIO può programmare ed effettuare, anche in collaborazione con altri CdL di altre sedi, verifiche oggettive e standardizzate delle conoscenze complessivamente acquisite e mantenute dagli studenti durante il loro percorso di apprendimento (*TECO test*). Tali verifiche sono finalizzate esclusivamente alla valutazione dell'efficacia degli insegnamenti ed alla capacità degli studenti di mantenere le informazioni ed i modelli razionali acquisiti durante i loro studi.

*Regolamento didattico di funzionamento del Corso Aggregato in Infermieristica (classe L/SNT1)
e in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (classe LM/SNT1)*

5. Il Corso di laurea presenta una commissione UGQ (Unità di Gestione della Qualità dei Corsi di Studio) che con frequenza annuale mira ad una valutazione riguardante:

- a) l'efficienza organizzativa del Corso di laurea e delle sue strutture didattiche;
- b) la qualità dei servizi messi a disposizione degli studenti;
- c) la facilità di accesso alle informazioni relative ad ogni aspetto dell'attività didattica;
- d) l'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche, comprese quelle finalizzate a valutare il grado di apprendimento da parte degli studenti;
- e) l'aderenza dell'attività didattica alla Programmazione didattica;
- f) la qualità della didattica, nel giudizio degli studenti;
- g) l'assistenza tutoriale agli studenti;
- h) il rendimento medio degli studenti, determinato in base ai risultati conseguiti nel percorso formativo ed alla regolarità del curriculum.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE**

**Regolamento Didattico Di
Funzionamento Del Corso di Laurea
MAGISTRALE in Scienze
Infermieristiche e Ostetriche (SIO)**

LM/SNT1 - Classe delle lauree magistrali in Scienze
infermieristiche e ostetriche

**Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute "Vincenzo
Tiberio" UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE**

*Regolamento didattico di funzionamento del Corso di
Laurea Magistrale in SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (classe LM/SNT1)*

INDICE

Art. 1. Oggetto e finalità del regolamento	3
Art. 2 Obiettivi formativi qualificanti.....	3
Art. 3 Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati	4
Art. 4. Requisiti di ammissione al corso di Laurea magistrale	4
Art.5. Crediti Formativi Universitari (CFU)	6
Art. 6. Ordinamento didattico.....	6
Art. 7 Attività formativa professionalizzante	7
Art. 8 Attività formative per la preparazione della prova finale.....	8
Art.9 Prova finale e conseguimento del titolo di studio	8

Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme generali contenute nel **REGOLAMENTO GENERALE di funzionamento del CORSO AGGREGATO di Infermieristica (L/SNT1) e Scienze Infermieristiche ed Ostetriche** (LM/SNT1) denominato anche I-SIO, dello Statuto di Ateneo, nel Regolamento generale di Ateneo, nel Regolamento didattico di Ateneo ed alle Deliberazioni degli Organi Accademici

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'articolazione dei contenuti, le modalità organizzative e di funzionamento specifiche del Corso di Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche (LM-SIO), classe LM/SNT1, parte del CORSO AGGREGATO di infermieristica (L/SNT1) e Scienze infermieristiche ed ostetriche (LM/SNT1); attivato presso l'Università degli Studi del MOLISE.
- 2) Il Corso è finalizzato alla formazione di dirigenti con funzioni gestionali e di coordinamento specifiche del profilo professionale ed in possesso di una formazione culturale e professionale avanzata con adeguate competenze nei processi gestionali, organizzativi, formativi e di ricerca nell'ambito pertinente alle professioni infermieristica, ostetrica e infermieristica pediatrica.
- 3) Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche si articola in due anni ed è istituito all'interno del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute "*Vincenzo Tiberio*" (DiMeS) dell'Università degli Studi del Molise.

Art. 2 Obiettivi formativi qualificanti

I laureati nella classe LM/SNT1 devono conseguire una formazione culturale e professionale elevata ed aggiornata, per poter intervenire con le opportune competenze nei processi gestionali, formativi e di ricerca, nel contesto delle professioni sanitarie afferenti alla classe.

Avendo acquisito le necessarie conoscenze scientifiche, i valori etici e le competenze professionali pertinenti e specifiche della classe di laurea, e avendo ulteriormente approfondito lo studio della disciplina e della ricerca specifica, alla fine del percorso formativo, essi sono in grado di esprimere competenze avanzate di tipo gestionale, assistenziale, educativo e preventivo. Tutto ciò al fine di approcciare in maniera pertinente ed efficace le problematiche riguardanti la salute della popolazione,

**Regolamento didattico di funzionamento del Corso di
Laurea Magistrale in SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (classe LM/SNT1)**

in tutte le fasce di età, nonché le problematiche relative alla qualità dei servizi erogati.

In base alle conoscenze che acquisiscono durante il corso di studio, i laureati sono in grado di tenere in debito conto, nella programmazione e gestione del personale dell'area sanitaria, sia le esigenze sociali, sia lo sviluppo di nuovi metodi organizzativi del lavoro, sia l'innovazione tecnologica ed informatica (teleassistenza e teledidattica), nonché l'adeguamento degli standard operativi a quelli dell'Unione Europea.

I laureati, grazie all'esperienza maturata attraverso una adeguata attività di tirocinio professionale, sviluppano un approccio integrato ai problemi organizzativi e gestionali inerenti le professioni sanitarie, con una adeguata padronanza delle tecniche e delle procedure nel management sanitario, nel rispetto delle loro e delle altrui competenze.

Le conoscenze metodologiche acquisite consentono loro anche di intervenire nei processi formativi e di ricerca peculiari degli ambiti suddetti.

Art. 3 Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Il corso prepara alla professione di Dirigenti ed equiparati nella sanità.

I laureati magistrali in Scienze Infermieristiche e Ostetriche possono trovare occupazione nei seguenti settori:

- in tutte le strutture sanitarie e socio assistenziali con funzioni di direzione o coordinamento dei Servizi in cui operano infermieri e ostetriche; con funzioni di gestione di progetti innovativi e di riorganizzazione dei processi assistenziali;
- in centri di formazione aziendali o accademici con funzioni di docenza, di tutorato, di progettazione formativa, di direzione;
- in centri di ricerca per progetti relativi agli ambiti ostetrici infermieristici o in progetti multicentrici e multidisciplinari.

Art. 4. Requisiti di ammissione al corso di Laurea magistrale

L'ammissione ai Corsi di Laurea specialistica/magistrale delle professioni sanitarie di cui al D.M. 2 aprile 2001 avviene previo superamento di apposita prova, predisposta da ciascuna Università sulla base delle disposizioni ministeriali.

I requisiti per accedere alla selezione sono stabiliti da apposito decreto ministeriale, salvo modifiche, possono partecipare alla selezione i candidati che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

- diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;

*Regolamento didattico di funzionamento del Corso di
Laurea Magistrale in SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (classe LM/SNT1)*

- diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
- titolo abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999.
- Possono essere ammessi ai corsi di laurea magistrale, prescindendo dall'espletamento della prova di ammissione e in deroga alla programmazione nazionale dei posti, in considerazione del fatto che i soggetti interessati già svolgono funzioni operative: coloro ai quali sia stato conferito l'incarico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, commi 1 e 2, da almeno due anni alla data del presente decreto;
- coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali per dirigenti e docenti dell'assistenza infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 e siano titolari, da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica attribuito con atto formale di data certa; coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea magistrale di interesse.

Tra i prerequisiti si consiglia buone conoscenze di:

- teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
- cultura generale e ragionamento logico;
- regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse e legislazione sanitaria;
- cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese;
- scienze umane e sociali.

Per i professionisti in possesso della laurea nella classe SNT/1 o L-SNT1 non sono previsti debiti formativi. Possono altresì accedere i candidati in possesso del titolo abilitante conseguito con i Diplomi Universitari se nel loro percorso sono stati effettuati minimo 20 CFU nel SSD MED/45 per gli Infermieri e MED/47 per le Ostetriche, e 50 CFU in attività di tirocinio e altresì i candidati in possesso del Diploma di Infermiere Professionale, Vigilatrice d'Infanzia e Ostetrica conseguito con il precedente ordinamento non universitario e riconosciuto titolo equipollente se nel loro percorso sono state effettuate minimo 200 ore nelle discipline dello specifico profilo professionale di provenienza, e 1500 ore di attività di tirocinio.

**Regolamento didattico di funzionamento del Corso di
Laurea Magistrale in SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (classe LM/SNT1)**

L'ammissione al corso avviene previo superamento di una selezione secondo modalità e contenuti definiti da specifico decreto ministeriale

Art.5. Crediti Formativi Universitari (CFU)

L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU).

Il Corso di Laurea Magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche, prevede 120 CFU complessivi, articolati su due anni di Corso.

Ad ogni CFU corrispondono **25 ore di lavoro** dello studente comprensive:

- a) delle ore di lezione;
- b) delle ore di attività didattica tutoriale svolta in laboratori, servizi sanitari e sociali, in centri formativi ed organizzazioni;
- c) delle ore di seminario;
- d) delle ore spese dallo studente nelle altre attività formative previste dall'ordinamento didattico;
- e) dalle ore di studio autonomo necessarie per completare la sua formazione.

I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite.

I crediti acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, sono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore.

Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

Art. 6. Ordinamento didattico

1. L'ordinamento didattico del corso di Laurea Corso di Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche, classe LM/SNT1, è approvato dal Consiglio di Corso di Studio Aggregato e dal Consiglio di dipartimento DiMeS e contiene l'elenco dei corsi di insegnamento che costituiscono il curriculum per il conseguimento della Laurea magistrale nelle Scienze infermieristiche ed ostetriche, gli obiettivi generali, il numero di crediti, nonché l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari che possono contribuire al loro svolgimento.

**Regolamento didattico di funzionamento del Corso di
Laurea Magistrale in SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (classe LM/SNT1)**

2. Il piano degli studi è approvato annualmente dal Consiglio DiMeS, su proposta del Consiglio di Corso di Studio Aggregato.
3. Nel rispetto della legge vigente, l'ordinamento didattico prevede, per il Corso di Laurea magistrale, l'articolazione in Attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, a scelta dello Studente (Opzionali), finalizzate alla prova finale ed altre attività (abilità linguistiche, professionalizzanti, informatiche etc.).
4. Il calendario degli insegnamenti impartiti nel Corso è articolato in annualità.
5. Al compimento degli studi viene conseguita la Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche.

Art. 7 Attività formativa professionalizzante

Per assicurare l'acquisizione delle competenze tecniche necessarie per l'esercizio delle attività professionali, il Consiglio di Corso di Laurea individua le attività formative professionalizzanti sotto forma di tirocinio guidato e/o di addestramento diretto.

Durante i due anni di Corso di Laurea Magistrale lo studente è tenuto a sperimentare l'applicazione delle metodologie manageriali, professionali, formative e di ricerca nel proprio campo specifico attraverso esperienze di stage, tirocinio e progetti.

Il tirocinio si propone di fornire agli studenti opportunità per sviluppare le competenze previste dal profilo del laureato magistrale. Le attività di tirocinio si svolgono presso strutture convenzionate con l'Università del Molise ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il CdLM, su proposta del Presidente, nomina per le attività di laboratorio e di tirocinio uno o più docenti nominati "Direttore dell'Attività Formativa professionalizzante (DAF)", al quale/i compete il coordinamento delle attività di tirocinio e laboratorio.

L'individuazione di tale/i figura/e (ed eventualmente anche di un vice) avviene sulla base della valutazione del curriculum.

Il DAF deve appartenere ai profili professionali afferenti alla classe del Corso di Laurea Magistrale e deve essere in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della classe di riferimento.

Il DAF coordina e supervisiona le attività di laboratorio e di tirocinio avvalendosi della collaborazione di Tutor Professionali, che sono individuati nelle sedi accreditate di tirocinio tra i professionisti esperti nelle aree professionali o gestionali organizzative o formative. Le Attività Tutoriali sono finalizzate a sostenere i processi di preparazione, rielaborazione e riflessione delle esperienze, in parte sono calendarizzate (sessioni di briefing, di de-briefing con la presentazione e discussione dei progetti-report) in parte definite dallo studente per colloqui individuali con i Tutor.

Art. 8 Attività formative per la preparazione della prova finale

Al fine di svolgere attività di ricerca sperimentale per la preparazione della Tesi lo studente può frequentare strutture deputate alla formazione sia interne al dipartimento che in una struttura esterna al dipartimento purché convenzionata.

Tale attività dello Studente viene definita "Internato ai fini della preparazione della tesi di Laurea" (internato).

Indicativamente 6 mesi prima della data presunta di laurea, lo studente deve presentare al Presidente del Corso di Laurea istanza di assegnazione della tesi, indicando:

- firma di accettazione del docente responsabile della supervisione del lavoro, che, al momento della discussione, svolgerà il ruolo di relatore.
- l'argomento oggetto dell'elaborato e l'eventuale docente esterno alla facoltà responsabile della supervisione del lavoro che al momento della discussione potrà svolgere il ruolo di correlatore e se necessario la struttura presso la quale intende svolgere l'internato.

Il Presidente, (sentito il consiglio di CdLM o eventualmente a ratifica) provvede a dare il nulla osta alla assegnazione del relatore e trasmette al dipartimento per gli ulteriori adempimenti autorizzativi

Art.9 Prova finale e conseguimento del titolo di studio

La prova finale prevede la stesura di una tesi di laurea di natura sperimentale o teorico-applicativa, elaborata in modo originale, sotto la guida di un Relatore scelto tra i docenti del CdLM e discussa davanti ad una Commissione.

Per la valutazione delle prove finali, il direttore del dipartimento DiMeS, su proposta del presidente del corso di laurea, nomina una commissione costituita a norma del Regolamento Didattico di Ateneo (cfr. art. 31, del Regolamento Didattico di Ateneo).

Possono fare parte delle commissioni, dove se ne ravvisi la necessità, tutor aziendali e, nel caso di lavori in lingua straniera, anche i lettori. Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di altri dipartimenti, nonché professori a contratto con incarico in vigore nell'anno accademico interessato. Componenti della Commissione giudicatrice la prova finale possono essere anche esperti esterni, in qualità di cultori della materia, previo accertamento da parte del Consiglio del Corso di Studio della loro qualificazione scientifica e/o professionale in relazione alla dissertazione oggetto di esame, (cfr. art. 31, commi 2 e 3, del Regolamento Didattico di Ateneo).

Ai membri della Commissione viene inviata comunicazione scritta o via e-mail dell'avvenuta nomina,

**Regolamento didattico di funzionamento del Corso di
Laurea Magistrale in SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (classe LM/SNT1)**

con indicazione della data in cui la commissione è convocata, in seduta aperta al pubblico, per la discussione delle tesi.

Lo studente, 20 giorni prima la data della discussione della tesi, deve:

1) consegnare, la documentazione richiesta dalla Segreteria Studenti, unitamente ad una copia in formato elettronico dell'elaborato della prova finale, debitamente firmata dal candidato e approvata dal relatore;

2) far pervenire al Presidente della Commissione, al relatore ed al correlatore una copia digitale della sua tesi da inviare all'indirizzo mail che verrà indicato in bacheca sulla pagina Unimol-infermieristica.

Il candidato dovrà discutere il proprio lavoro di fronte alla Commissione in un esame pubblico. Il voto finale è determinato dalla media ponderata dei voti degli esami (non considerando le attività che non danno luogo ad una valutazione in trentesimi) espressa in cento decimi, ponderata per il numero dei crediti di ogni esame, alla quale si aggiunge il punteggio assegnato all'esame della prova finale, fino alla concorrenza di 110/110.

Per la valutazione dell'elaborato di tesi, la Commissione dovrà tenere conto della originalità e della coerenza scientifica dei dati riportati, dell'apporto personale e della capacità di elaborazione del candidato nonché della coerenza della bibliografia esaminata.

Per la determinazione del punteggio della prova finale la Commissione può assegnare:

- da 0 a 7 punti per l'elaborato finale di tesi;
- da 0 a 4 punti per la valutazione della carriera tenendo conto del tempo di conclusione degli studi e del numero dei CFU conseguiti con lode e/o di una eventuale esperienza Erasmus:
 - a) 2 punti per i laureati in corso.
 - b) fino a 2 punti per lo svolgimento di una parte del percorso curriculare all'estero purché nell'ambito di un accordo Erasmus (o programma analogo)
 - c) 0,25 punti ogni 5 CFU conseguiti con lode, per un max di 1 punto.

Valutando il valore della tesi, la chiarezza di esposizione, la carriera complessiva e se lo studente ha superato almeno un esame con lode durante l'intero percorso di studio, la lode può essere attribuita con voto unanime della commissione allorché il punteggio complessivo sia $>112/110$.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

Regolamento Didattico Di Funzionamento Del Corso di Laurea triennale in INFERMIERISTICA

L/SNT1 - Classe delle lauree in Professioni sanitarie,
infermieristiche e professione sanitaria ostetrica

**Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo
Tiberio” UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE**

INDICE

Art. 1 Ambito di applicazione.....	pag 3
Art. 2 Obiettivi formativi.....	pag 3
Art. 3 Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati.....	pag 3
Art. 4 Ammissione al corso laurea.....	pag 4
Art 5. Crediti Formativi Universitari (CFU)	pag 5
Art. 6 Attività formativa professionalizzante, (AFP)	pag 7
Art.7 obblighi di frequenza.....	pag 9
Art.8 assegnazione sede tirocinio.....	pag 11
Art.9 Prova finale per il conseguimento del titolo di studio classe (L/SNT-1)	pag 12
Art. 10 Accesso a studi ulteriori	pag 14

Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme generali contenute nel **REGOLAMENTO GENERALE di funzionamento del CORSO AGGREGATO di Infermieristica (L/SNT1) e Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (LM/SNT1)** denominato anche I-SIO, dello Statuto di Ateneo, nel Regolamento generale di Ateneo, nel Regolamento didattico di Ateneo ed alle Deliberazioni degli Organi Accademici

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento di funzionamento si applica alle attività didattiche del corso di laurea triennale in **infermieristica** attivato presso l'Università degli Studi del Molise ed appartenente alla classe: classe L/SNT 1 – Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica.

Art. 2 Obiettivi formativi

1. Il corso di laurea in infermieristica (L/SNT-1) deve garantire, oltre ad una appropriata preparazione teorica, un adeguato addestramento professionale teorico pratico, nella misura stabilita dalla normativa dell'Unione Europea.

I laureati nella classe L/SNT-1 devono avere raggiunto un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro:

- a) la migliore comprensione degli elementi più rilevanti, anche in relazione al genere, che sono alla base dei processi fisiologici e patologici ai quali è rivolto il loro intervento preventivo, terapeutico, palliativo e complementare;
- b) garantire massima integrazione con le altre professioni;
- c) saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

2. Il Corso ha durata triennale, si conclude con un esame finale (Esame di Stato con valore abilitante) e con il rilascio del relativo titolo con la denominazione del corso e della classe di laurea di appartenenza.

3. Il Corso è attivato anche in conformità a protocolli d'intesa stipulati tra l'Università e la Regione Molise; si può svolgere anche in sede ospedaliera, presso altre strutture del S.S.N. nonché Strutture pubbliche, istituzioni private accreditate ove si svolgano attività coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di laurea.

Art. 3 Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Nell'ambito della professione sanitaria di infermiere, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n.

739 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili dell'assistenza generale infermieristica. Detta assistenza infermieristica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le loro principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. I laureati in infermieristica partecipano all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; identificano i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formulano i relativi obiettivi; pianificano, gestiscono e valutano l'intervento assistenziale infermieristico; garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agiscono sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto. Questi laureati svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.

Art.4 Ammissione al corso laurea

1. Possono essere ammessi al Corso di Laurea candidati che siano in possesso di Diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti e che siano qualificati in posizione utile all'esame di ammissione.
2. Il numero massimo degli studenti iscrivibili ogni anno al Corso di Laurea è stabilito dalle competenti Autorità in relazione alle strutture didattiche, a quelle assistenziali utilizzabili per la conduzione delle attività pratiche ed al personale docente disponibile. Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito ai sensi dell'art. 3, c. 2 della Legge 264 del 2 settembre 1999 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari).
3. Le conoscenze richieste per l'accesso al Corso di Laurea includono un'adeguata conoscenza della lingua italiana, una buona cultura generale, buone capacità logico-deduttive ed una preparazione specifica, anche se a livello di concetti di base, nei campi della biologia, della chimica, della matematica e della fisica. La mancanza di tali pre-requisiti costituisce debito formativo dello studente.

4. Il test di ammissione, oltre che avere funzione selettiva, ha anche valore di prova di valutazione per l'accertamento delle conoscenze iniziali, richieste per l'accesso, negli stessi ambiti del test definiti da Decreto MIUR. Agli studenti immatricolati che non abbiano raggiunto, nella prova di ammissione, la votazione minima per alcune materie, come qui di seguito definite nel bando, sarà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA), da assolvere entro il primo anno di corso. Si tratta di "acquisizione di nozioni di base" finalizzate al conseguimento dell'idoneità. In dettaglio, per gli studenti che, pur collocati in posizione utile e dunque immatricolati al corso di laurea, abbiano totalizzato, nelle discipline biologia e chimica, un punteggio inferiore al 25% del punteggio massimo realizzabile, verranno organizzate attività per il recupero degli OFA assegnati (obblighi formativi aggiuntivi) attraverso uno studio autonomo guidato (su dispense fornite dai docenti delle discipline di biologia e/o chimica) con superamento di un test finale.

Gli studenti dovranno assolvere al recupero degli OFA prima della partecipazione agli esami di profitto delle discipline interessate (Biologia e Chimica).

6. L'assolvimento del debito formativo può avvenire da parte dello studente anche mediante l'iscrizione a corsi di base di Biologia e/o di Chimica comunque attivati presso l'Ateneo o presso altre Università italiane, se riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio e previo superamento dei relativi esami.

Art 5. Crediti Formativi Universitari (CFU)

L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU).

Il Corso di Laurea TRIENNALE prevede **180 CFU** complessivi, articolati su TRE anni di Corso.

Al CFU corrispondono, a norma del DI del 2 aprile 2001, **30 ore di lavoro** per studente per la Classe L/SNT/1 comprensive:

- a) delle ore di lezione;
- b) delle ore di attività didattica tutoriale svolta in laboratori, servizi sanitari e sociali, in centri formativi ed organizzazioni;
- c) delle ore di seminario;

d) delle ore spese dallo studente nelle altre attività formative previste dall'ordinamento didattico;

e) dalle ore di studio autonomo necessarie per completare la sua formazione.

La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata di norma in 60 CFU.

Per ogni tipologia di attività didattica, la frazione dell'impegno orario che deve rimanere riservata allo studio e alla rielaborazione personale e ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, di norma, nella seguente misura:

- per attività formative di tipo formale: non più del 40%;
- per attività formative di tipo integrative: non più del 30%;
- per tirocini e altre attività professionalizzanti: non più del 10%.

Complessivamente, comunque, la frazione dell'impegno orario riservato allo studio individuale non può essere superiore al 30%.

Per i Corsi di laurea della classe L/SNT/1 il lavoro dello studente si suddivide in apprendimento autonomo e apprendimento guidato secondo le tipologie riportate nello schema seguente:

Apprendimento autonomo:

- Studio individuale

Apprendimento guidato:

- Lezione formale
- Attività didattica teorico-pratica
- Attività didattica ad elevato contenuto pratico
- Tirocinio guidato, stage, laboratorio professionalizzante, ecc.

Le attività formative svolte nei corsi vengono assoggettate ad un rapporto tra crediti formativi e ore lavoro secondo la seguente tabella:

tipo di attività didattica assistita	ore di attività didattica assistita per credito	ore di studio individuali corrispondenti per credito	ore complessive di lavoro di apprendimento per credito
	SNT/1	SNT/1	SNT/1
LF: lezione formale	10	20	30
TP: attività didattica teorico-pratica	16	14	30
CP: attività didattica ad elevato contenuto pratico	21	9	30
TS: tirocinio, stage, laboratorio professionalizzante	30	0	30

La tipologia dei CFU assegnati a ciascun insegnamento verrà riportata nel piano degli studi.

I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami riferiti ad attività didattiche formali.

I crediti acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, sono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore.

Il Consiglio di Corso di Laurea può convalidare CFU acquisiti dallo studente, dietro presentazione di adeguata certificazione dell'acquisizione di competenze e abilità professionali maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. I CFU relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne, specificamente competenti per ciascuna delle lingue.

Art. 6 Attività formativa professionalizzante (AFP)

1. Per assicurare l'acquisizione delle competenze tecniche necessarie per l'esercizio delle attività professionali, il Consiglio di Corso di Laurea individua le attività formative professionalizzanti (sotto forma di tirocinio guidato e di addestramento diretto) per un monte

ore complessivo almeno pari a quello previsto dagli standard comunitari per i singoli profili professionali. Tali attività devono esclusivamente svolgersi attraverso forme di didattica a piccoli gruppi con ampi gradi di autonomia per lo studente, sotto la responsabilità di un tutor professionale e devono mirare a far acquisire progressivamente allo studente le abilità e le attitudini necessarie al raggiungimento di una autonomia professionale, decisionale e operativa adeguata allo svolgimento dell'attività prevista dagli obiettivi didattici nei vari ruoli ed ambiti professionali. In nessuna circostanza è ammesso che uno studente tirocinante possa operare in sostituzione del personale sanitario di ruolo.

2. La frequenza dello studente all'attività di tirocinio deve essere attestata. Il monte ore indicato per il tirocinio, in conformità alla normativa europea, è da intendersi come impegno complessivo, necessario allo studente per raggiungere lo standard pratico e di tirocinio previsto dall'ordinamento.

Il Direttore dell'Attività Formativa professionalizzante (DAF) è responsabile della pianificazione e dell'organizzazione del tirocinio: in collaborazione con i tutor professionali, elabora il progetto formativo del tirocinio annuale e lo propone all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea. Durante il tirocinio, il DAF promuove costantemente la valutazione dell'apprendimento dello studente al fine di suggerire i correttivi necessari e rendere più efficace il processo formativo. Tale monitoraggio del percorso dello studente sarà documentato su una apposita scheda di valutazione che registra i diversi livelli di competenza progressivamente raggiunti. Al termine di ciascun anno di corso viene effettuata una valutazione certificativa del tirocinio svolto. Nel formulare il giudizio di esame, tale commissione può utilizzare, oltre a dati provenienti dalle schede di valutazione di ciascun periodo di tirocinio, prove pratiche, colloqui, test scritti. Il risultato della valutazione di fine anno darà luogo ad una valutazione graduale, secondo il sistema ECTS (lettere A, B, C, D, E) con il quale vengono attribuiti i crediti del tirocinio. La valutazione del tirocinio non entra nella media degli altri esami di profitto, ma entra nella costituzione del voto finale di laurea, secondo modalità e/o coefficienti stabiliti da ciascun CCdL.

3. Il tirocinio e le attività professionalizzanti devono essere frequentati obbligatoriamente nei tempi e nei modi previsti all'inizio dell'anno accademico. Sono ammessi all'esame di tirocinio gli studenti che hanno frequentato regolarmente le esperienze pianificate e che hanno riportato tutte le valutazioni positive. Il recupero delle assenze viene programmato dal DAF

del Corso di Laurea, in modo tale da essere recuperato prima della valutazione annuale del tirocinio; qualora il tirocinio non risultasse recuperato, lo studente deve ripetere l'anno.

4. La valutazione finale di tirocinio viene effettuata da una Commissione, presieduta dal presidente del corso di laurea (o suo delegato) e sono membri effettivi il DAF e almeno altri due docenti di area infermieristica. Non è ammesso alla frequenza del tirocinio dell'anno successivo lo studente che non superi positivamente l'esame finale del tirocinio svolto nell'anno precedente.

5. Nel caso di interruzione della frequenza per oltre due anni accademici, il Consiglio di Corso di laurea può prescrivere la ripetizione di tutto o parte del tirocinio già effettuato; la ripetizione del tirocinio è obbligatoria ove l'interruzione sia superiore a tre anni. Le attività di tirocinio degli studenti sono finalizzate all'apprendimento di competenze specifiche e non possono, in nessun caso, rappresentare attività lavorativa.

6. Le funzioni di tutor, disciplinate dal Consiglio di Corso di Laurea, sono attribuite al personale appartenente al profilo professionale corrispondente alla classe di laurea sanitaria, con esperienza professionale di almeno tre anni. I tutor sono scelti presso tutte le strutture sanitarie o strutture accreditate attraverso apposite convenzioni. La funzione di tutorato richiede l'espletamento delle seguenti attività: (a) collaborare alla definizione di percorsi di insegnamento e apprendimento in ambito tecnico e pratico, in riferimento agli obiettivi dell'anno di Corso; (b) attuare interventi formativi nell'ambito dell'insegnamento tecnico pratico nelle sedi di tirocinio; (c) definire percorsi individualizzati di apprendimento o miglioramento della performance laddove si rilevi uno scarto tra obiettivi e risultati conseguiti; (d) contribuire alla valutazione delle esperienze di tirocinio, nonché alla formulazione del giudizio finale. I tutor sono nominati annualmente dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea su indicazione del Direttore dell'Attività Formativa professionalizzante (DAF) e delibera del Consiglio di Corso di Laurea.

Art. 7 Obblighi di frequenza

1. Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche frontali, integrative ed opzionali programmate del Corso di studi nella misura di almeno il 70% delle ore previste per ciascun corso monografico o per ciascun corso integrato (in quest'ultimo caso comunque la frequenza

minima per singolo modulo non deve essere inferiore al 40%), ed il 100% delle Attività formative professionalizzanti o di tirocinio previste nell'ambito di ciascun anno del Corso di studi.

2. Il passaggio agli anni successivi è consentito solo se lo studente ha:

- a) completato il monte ore di tirocinio previsto nell'anno di corso (100%);
- b) superato con valutazione positiva l'esame annuale di tirocinio;
- c) superato, entro la fine del mese di dicembre, esami di insegnamenti o corsi integrati corrispondenti ad un numero complessivo di almeno 8 CFU.

3. La frequenza viene verificata dai docenti mediante modalità di accertamento stabilite dal consiglio di corso di studi. L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un corso di insegnamento è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame. L'attestazione di frequenza viene apposta dal docente titolare del corso di insegnamento o di un modulo di corso integrato sul registro elettronico delle presenze nell'apposito prospetto di riepilogo o secondo altre modalità stabilite dal corso di studi.

L'attestazione di frequenza viene apposta invece dal tutore di esercitazione, nel caso di attività didattica integrativa, ovvero dal tutore di tirocinio pratico, nel caso di attività formativa professionalizzante, sui rispettivi documenti di registrazione.

4. Per gli studenti che non abbiano ottenuto l'attestazione di frequenza di cui al comma 2 in un determinato anno di corso, si applicano le seguenti regole:

- a) se la frequenza è inferiore al 40% lo studente potrà sostenere l'esame (sia di corso monografico che di corso integrato) solo dopo aver frequentato ex novo il corso o modulo nel successivo anno accademico;
- b) se la frequenza è uguale o superiore al 40%, ma inferiore al 70%, lo studente non potrà sostenere l'esame del corso monografico o corso integrato nella sessione immediatamente successiva alla conclusione del semestre di pertinenza.

L'esame potrà essere sostenuto dopo il superamento di un pre-test organizzato dal docente titolare e notificato al consiglio di corso di studi, il cui superamento deve essere opportunamente verbalizzato e certificato (anche a Ratifica) agli atti del CdLM.

Il DAF organizza le modalità ed i tempi di svolgimento dei tirocini nei periodi previsti.

L'orario e le modalità di frequenza sono definite con il Tutor professionale tenendo conto delle opportunità formative e delle esigenze della sede di tirocinio, tuttavia la frequenza non deve mai superare le 7 ore al giorno. Eventuali assenze devono essere recuperate.

Per acquisire i crediti dedicati alle attività di tirocinio, gli studenti devono presentare il loro progetto di tirocinio al Tutor universitario. Tale progetto, in relazione alle opportunità offerte dalla sede di tirocinio, deve contenere gli obiettivi e le strategie formative, gli strumenti e i pre-requisiti teorici per prepararsi all'esperienza di tirocinio, modalità di valutazione e supervisione, data di inizio e di conclusione.

Ogni esperienza di tirocinio si conclude con la stesura di un report finale e/o di un diario di apprendimento.

Al termine di ciascun anno del CdLM, una Commissione certifica il livello di apprendimento raggiunto con l'esperienza di tirocinio e laboratorio esprimendo una valutazione di idoneità

In caso di valutazione complessivamente negativa del percorso, questo dovrà essere ripetuto.

Art. 8. Assegnazione Sede di svolgimento del tirocinio.

Le attività didattiche frontali del Corso di Laurea in Infermieristica si svolgeranno prevalentemente nella sede di Campobasso; viceversa le attività didattiche professionalizzanti (tirocinio e laboratori professionalizzanti) si svolgeranno presso i presidi ospedalieri "A. Cardarelli" di Campobasso e "San Timoteo" di Termoli.

Contestualmente alle procedure di immatricolazione, gli studenti indicheranno l'ordine di preferenza della sede prevalente di svolgimento delle attività didattiche professionalizzanti (Campobasso e Termoli).

L'attribuzione "sede di tirocinio" sarà condizionata dalla posizione nella graduatoria di merito.

È consentito il cambio sede di tirocinio per gravi motivi documentati che saranno valutati dal Presidente del CdL e dal DAF del tirocinio.

È consentito il cambio contestuale di sede di tirocinio previa richiesta ufficiale di entrambi i tirocinanti. La richiesta va inoltrata alla segreteria didattica, al presidente del cdl e al DAF.

L'eventuale rinuncia o trasferimento di studenti ad altro corso di laurea, comporta " la messa a disposizione" di posti vacanti di tirocinio. I posti disponibili saranno banditi e messi a disposizione degli studenti che ne faranno richiesta. L'assegnazione si baserà su criteri di merito.

Qualora se ne ravvisi l'esigenza potrà anche essere disposta una rotazione tra le due sedi per l'intera coorte.

Art.9 Prova finale per il conseguimento del titolo di studio classe (L/SNT-1)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei Corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree sanitarie universitarie delle professioni sanitarie ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.

2. In conformità all'art. 6 del Decreto Interministeriale 2 aprile 2001, la prova finale per le lauree sanitarie:

- a) consiste nella redazione di un elaborato e nella dimostrazione di abilità pratiche;
- b) è organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute;
- c) Le Commissioni - composte da 7 a 11 membri - sono costituite in maggioranza da professori ufficiali del Dipartimento. Le commissioni di laurea, nella loro funzione abilitante, comprendono, oltre ai membri di cui al precedente capoverso, due rappresentanti del collegio o ordine professionale, un rappresentante del Ministero dell'Università, un rappresentante del Ministero della salute ed è opportuno che comprendano anche una rappresentanza dei docenti a contratto del SSN. La date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'Università e della Ricerca e della Salute, che possono inviare esperti, come loro rappresentanti, alle singole sessioni. In caso di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo.

3. Le modalità di assegnazione dell'argomento dell'elaborato scritto devono essere conformi alle norme riportate nei regolamenti di Ateneo ed operate, di norma, almeno quattro mesi prima della data presunta di laurea.

4. Il Relatore dell'elaborato finale può essere ogni docente titolare di corso, inclusi i docenti titolari di contratti sostitutivi, e ricercatore del Dipartimento, che abbia svolto il ruolo di docente guida. Relatore di tesi può essere anche un docente di altro Dipartimento, con il quale lo studente abbia sostenuto almeno un esame relativo al settore scientifico-disciplinare cui appartiene la materia oggetto della prova finale.

5. Per essere ammesso all'esame finale di laurea, lo studente deve:

- aver superato tutti gli esami di profitto, ed avere avuto una valutazione positiva del tirocinio;
- aver ottenuto complessivamente tutti i CFU previsti ad esclusione di quelli riservati alla prova finale, articolati in tre anni di corso tempestivamente attestati.

Le modalità di stesura e di presentazione, fatta salva la congruenza con le date di esame fissate a livello nazionale, sono analoghe a quelle previste dal regolamento di tesi di Ateneo, e disciplinate da apposite linee guida approvate dal consiglio di corso di studio.

7. La Commissione di valutazione della prova finale viene nominata con le modalità di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo.

La Commissione dovrà predisporre le modalità della prova di abilità pratica.

8. Lo studente, 20 giorni prima della data di discussione della tesi, deve:

- 1) consegnare la documentazione richiesta dalla Segreteria Studenti, unitamente ad una copia in formato elettronico dell'elaborato della prova finale, debitamente firmata dal candidato e approvata dal relatore;
- 2) far pervenire al Presidente della Commissione, al relatore e al correlatore una copia digitale della sua tesi da inviare all'indirizzo mail che verrà indicato in bacheca sulla pagina Unimol-infermieristica.

Il candidato dovrà discutere il proprio lavoro di fronte alla Commissione in un esame pubblico.

Il voto minimo per il superamento della prova finale è sessantasei/cento decimi: Il voto finale, fino alla concorrenza di 110/110, è determinato secondo i seguenti parametri:

a. la media ponderata dei voti conseguiti negli esami curriculari, al fine di valutare adeguatamente il peso che le singole attività didattiche hanno avuto nella formazione complessiva del laureando. Tale punteggio sarà calcolato seguendo la seguente formula:

- $\sum(V * C) / \sum C * 11/3$ dove $\sum(V * C)$ rappresenta la sommatoria dei prodotti del voto d'ogni singolo esame per il numero di CFU acquisiti dallo studente con quell'esame;
- $\sum C$ rappresenta la sommatoria dei CFU associati alle attività formative oggetto di verifiche certificative con votazione in trentesimi, fino ad un massimo di 110 punti;

b. fino ad un massimo di 5 punti verranno assegnati per la valutazione della carriera di tirocinio e la prova abilitante considerando:

- fino ad un massimo di 3 punti per la valutazione della prova abilitante;
- media dei voti conseguiti negli esami annuali di tirocinio, attribuendo i seguenti valori numerici alle votazioni del tirocinio: A=2; B=1.2; C=0.7; D=0.4; E=0,;
- possono altresì essere riconosciuti fino a 2 punti per lo svolgimento di una parte del percorso curriculare all'estero purché svolto nell'ambito di un accordo Erasmus (o programma analogo),

c. fino ad un massimo di 6 punti sono attribuiti dalla Commissione di Laurea in sede di discussione della tesi per la valutazione dell'elaborato di tesi. La Commissione dovrà tenere conto della originalità e della coerenza scientifica dei dati riportati, dell'apporto personale e della capacità di elaborazione del candidato nonché della coerenza della bibliografia esaminata. La lode può essere attribuita con voto unanime della commissione ai candidati allorché il punteggio complessivo sia $>112/110$ valutando il valore della tesi, la chiarezza di esposizione e la carriera complessiva dello studente.

Art. 10 Accesso a studi ulteriori

Il laureato in infermieristica potrà accedere a Corsi di perfezionamento, master di 1° livello e laurea magistrale.

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI TIROCINIO CLINICO

Premessa

L'attività formativa di tirocinio clinico è elemento professionalizzante e conseguentemente parte integrante e qualificante della formazione infermieristica.

Essa consta di due momenti strutturati e sequenziali:

- l'apprendimento pratico finalizzato all'acquisizione di competenze specifiche della pratica infermieristica;
- l'apprendimento razionale basato sul ragionamento critico-analitico delle esperienze di tirocinio e l'applicazione metodologica del processo di *nursing* mediante l'utilizzo della diagnosi infermieristica avvalendosi anche di competenze autonome e collaborative specifiche della pratica infermieristica.

Tali attività devono essere svolte con la supervisione e la guida di Tutor professionali proposti dal Direttore delle attività didattiche tecnico – pratiche del Corso di Laurea.

Il Regolamento didattico del corso, in conformità con la normativa vigente, fissa il monte ore totali di tirocinio per il triennio e la sua ripartizione per ogni anno di corso.

Gli obiettivi formativi generali da perseguire sono definiti da uno specifico progetto di tirocinio.

Ogni processo di apprendimento viene svolto sotto la supervisione di Tutor che certificano il livello di apprendimento raggiunto.

Articolo 1: Frequenza

La frequenza del tirocinio si svolge in strutture dell'ASReM e/o in altre strutture convenzionate con l'Università degli Studi del Molise dislocate su più sedi e che abbiano i requisiti necessari per il raggiungimento degli obiettivi di tirocinio.

Regolamento didattico di funzionamento del corso di laurea in INFERMIERISTICA (classe L/SNT1)

L'attività di tirocinio deve essere svolta per intero (100%) da tutti gli studenti, in ognuno dei tre anni di corso e sarà inoltre verificata nel corso dell'esame teorico-pratico di fine anno.

Gli orari del turno predisposto devono essere rispettati; eventuali richieste di modifica devono essere preventivamente concordati con il Direttore delle attività didattiche tecnico – pratiche e il Tutor. Gli stessi valuteranno caso per caso la possibilità di forme di recupero in base agli obiettivi formativi non raggiunti a causa della mancata frequenza. Gli orari di frequenza corrispondono a quelli dei Tutor.

Un esempio di orario di turnazione può essere il seguente:

Tirocinio su tre turni:	Tirocinio su due turni:
07.00 – 14.00	08.00 – 13.00
14.00 – 21.00	14.00 – 17.00
21.00 – 07.00	

Ove si dovesse rendere necessario sospendere le attività di tirocinio clinico (sciopero, esigenze di protezione civile, sospensione didattica di Ateneo) le ore previste dovranno essere recuperate secondo modalità concordate col Tutor.

Le motivazioni e le forme di recupero saranno trasmesse al Direttore delle attività didattiche tecnico – pratiche ed eventualmente, ove necessario, al Presidente del Corso di Laurea.

La registrazione delle presenze di tirocinio (della cui corretta tenuta è responsabile lo studente) sarà effettuata utilizzando il libretto di tirocinio. Ogni studente dovrà sottoporre giornalmente alla firma del Tutor o del Coordinatore infermieristico dell'U.O. che certifichi l'effettiva presenza di tirocinio. Al fine di validare le ore effettuate e quindi l'assegnazione dei CFU di tirocinio, si ricorda che non saranno ammesse cancellature o altre alterazioni se non controfirmate dal Coordinatore dell'U.O.

Controlli a campione potranno essere effettuati per la valutazione e la regolarità della tenuta del foglio firme.

La valutazione delle attività di tirocinio clinico (sentito il parere del Coordinatore della Unità Operativa di riferimento) verrà redatto in due momenti:

1. Intermedio
2. Finale

In caso di valutazione negativa il Direttore delle attività didattiche tecnico – pratiche, provvederà a stilare un programma che miri a superare le criticità incontrate dallo studente.

Comunicazione delle assenze

Eventuali assenze devono essere comunicate tempestivamente al Coordinatore o al Tutor/responsabile del Servizio o U.O.

Se l'assenza non viene segnalata, il Coordinatore o responsabile del servizio può non riammettere lo studente in tirocinio.

Ritardi

Lo studente è tenuto al rispetto degli orari stabiliti per un migliore inserimento all'interno delle attività delle U.O. o Servizi. Nel caso in cui uno studente effettui ripetuti ritardi, (siano essi giustificati o ingiustificati), il Coordinatore/Tutor dovrà segnalare al Direttore delle attività didattiche tecnico - pratiche tale comportamento il quale potrà adottare opportuni provvedimenti.

Dotazione divisa

Ogni studente verrà dotato di due divise per lo svolgimento del tirocinio. Lo studente, durante lo svolgimento del tirocinio clinico, è tenuto ad indossare la divisa completa come identità professionale nonché come protezione individuale, corredata da indicazioni che consentano il riconoscimento personale (cartellino identificativo). Lo studente è tenuto ad assumere e mantenere un comportamento conforme al ruolo professionale per cui si sta formando in accordo al codice deontologico e profilo professionale della professione infermieristica. È fatto divieto portare fuori della struttura di tirocinio la propria divisa. È previsto un apposito servizio per la gestione della divisa che provvederà al lavaggio, alla stiratura, e ad eventuali rammendi. Le modalità di consegna e ritiro della divisa saranno rese note mediante nota interna affissa negli spazi dedicati. Lo studente, inoltre, è tenuto a riconsegnare le divise c/o il servizio lavanderia nei periodi di sospensione dello stesso e al termine del corso di studio.

Le calzature da indossare devono essere obbligatoriamente di colore bianco, rispondere a criteri di sicurezza (chiusure e con soles antiscivolo) e dovranno essere utilizzate solo nelle sedi di tirocinio. Gli zoccoli sono permessi solo se muniti di cinturino posteriore secondo la normativa antinfortunistica in vigore.

Gli studenti indossano la divisa per motivi igienico/sanitari e, per gli stessi motivi, devono rispettare le seguenti indicazioni:

- i capelli devono essere corti o raccolti;
- non devono essere indossati monili e gioielli;
- le unghie dovranno essere corte e senza smalto.

Misure di protezione.

Durante il tirocinio allo studente devono essere garantite le misure individuali di protezione previste dalle norme vigenti (Dlgs 626/94 e successive modifiche) e lo studente è tenuto ad utilizzarli ogni qualvolta sia necessario per evitare incidenti/infortuni.

Lo studente è tenuto ad allontanarsi tutte le volte che in U.O. entra in funzione un apparecchio radiologico portatile.

La studentessa in stato di gravidanza e/o lo studente con problemi di salute deve comunicare al referente del tirocinio e al Direttore delle attività didattiche tecnico – pratiche la propria condizione, quanto prima, allo scopo di individuare e programmare idonea modalità di svolgimento del tirocinio.

Infortunio.

Lo studente in regola con il pagamento delle tasse universitarie è assicurato dall'Università degli Studi del Molise contro gli infortuni; la polizza assicurativa copre gli studenti durante la permanenza nelle sedi didattiche e di tirocinio autorizzate per l'intero anno accademico nelle ore di attività calendarizzata.

Per tale ragione è assolutamente necessario rispettare rigorosamente la programmazione didattica.

In caso di infortunio è responsabilità dello studente attivare e seguire la seguente procedura:

1. Recarsi immediatamente al Pronto Soccorso della sede di tirocinio, previa comunicazione al proprio infermiere referente e/o Coordinatore infermieristico dell'Unità Operativa.
2. Il Pronto Soccorso redige il verbale in uno stampato costituito da tre fogli di cui uno viene trattenuto dal PS che provvederà per l'invio all'INAIL. Le altre due copie vengono consegnate allo studente.
3. Lo studente conserva per sé una delle due copie del verbale del Pronto Soccorso e ne consegna una copia al Direttore delle attività didattiche tecnico – pratiche. La documentazione dovrà essere corredata da una relazione, redatta dallo studente, nella quale dovrà riportare puntualmente tutte le modalità e le circostanze dell'accaduto. La documentazione verrà inoltrata alla Segreteria della didattica del dipartimento DIMES per i successivi adempimenti.

Articolo 2: Propedeuticità

Ammissione all'esame di tirocinio:

I – II – III Anno:

- Certificazione della frequenza minima del 90% del monte ore di tirocinio. Il restante 10% sono da frequentare entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di corso;
- Valutazione positiva da parte del tutor clinico e del Coordinatore della Unità Operativa sentito il parere del Direttore delle attività didattiche tecnico – pratiche.

Modalità di svolgimento degli esami di passaggio e finale di tirocinio:

Sono previste due sessioni, una estiva e una autunnale. L'esame di tirocinio prevede una prova scritta e una prova pratica, inerenti agli *skills* previsti per anno di corso.

Lo studente è tenuto a sostenere entrambe le prove in divisa.

La determinazione del voto terrà conto di entrambe le prove con la seguente modalità:

- Prova scritta 1/3
- Prova pratica 2/3

Il voto è espresso in lettere secondo i criteri di commutazione del sistema di valutazione alfanumerico:
Tabella ECTS

(A = 29 – 30); (B = 27 – 28); (C = 24 – 26); (D = 21 – 23); (E = 18 – 20).

Opposizione e contestazione del voto

In sede di Commissione di Valutazione del Tirocinio lo studente può esprimere il proprio eventuale dissenso sul voto finale o rifiutare il voto. Il Presidente del Corso di Laurea, constatata la ragionevolezza della richiesta, può programmare un ulteriore appello.

Esito negativo dell'esame di tirocinio

Lo studente che non sia stato ammesso all'esame finale per mancanza dei requisiti di ammissibilità, o che abbia riportato valutazioni finali insufficienti in entrambe le sessioni d'esame o che non si sia presentato all'esame, è considerato insufficiente e deve ripetere in tutto o in parte il tirocinio l'anno successivo.

CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI PASSAGGIO DI TIROCINIO CLINICO

L'ammissione dello studente all'esame di passaggio di tirocinio è subordinata al soddisfacimento dei seguenti criteri:

- Raggiungimento del monte ore di tirocinio previsto e certificato, come precedentemente definito
- Valutazione positiva da parte del Tutor clinico e del Coordinatore della Unità Operativa, sentito il parere del Direttore delle attività didattiche tecnico – pratiche
- Attestazione del Corso di Formazione Generale e Specifica del Personale art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08
- Raggiungimento degli obiettivi e delle abilità attese per l'anno (**SKILLS**)